



SETTORE

DICHIARAZIONI

**DEFINITE LE DEDUZIONI 2024
PER GLI AUTOTRASPORTATORI**

RIFERIMENTI

- Artt. 66, comma 5 e 95, comma 4, TUIR
- Istruzioni mod. REDDITI / IRAP 2025
- Comunicato stampa MEF 13.6.2025, n. 63
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.6.2025

IN SINTESI

Recentemente il MEF ha individuato l'ammontare delle deduzioni forfetarie riconosciute per il 2024 agli autotrasportatori per i viaggi effettuati, confermando le misure previste per il 2023.

Le stesse vanno esposte nel quadro RG / RF del mod. REDDITI 2025, utilizzando gli appositi codici, in base all'ambito territoriale (trasporti effettuati all'interno / oltre il Comune in cui ha sede l'impresa).

Con riferimento alle deduzioni connesse ai trasporti effettuati all'interno del Comune è necessario compilare anche il prospetto "Aiuti di Stato" (rigo RS401 - codice aiuto "46").

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Ai sensi dell'art. 66, comma 5, TUIR, agli autotrasportatori di merci in conto terzi spetta una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone. La deduzione non è riconosciuta per i trasporti effettuati dai dipendenti e/o collaboratori familiari.

La predetta deduzione può essere usufruita dalle imprese:

- in contabilità **semplificata**;
- in contabilità **ordinaria per opzione**.



La deduzione **non è usufruibile** dalle imprese in contabilità ordinaria **per obbligo**.

DEDUZIONI FORFETARIE 2024 TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE

Con il Comunicato stampa 13.6.2025, n. 63, il MEF ha definito la misura delle deduzioni spettanti per il 2024, confermando gli importi delle deduzioni usufruite per il 2023.

In particolare, le stesse spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il territorio del Comune** in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa.

L'ammontare delle deduzioni applicabili per il 2024 è così determinato.

Deduzione forfetaria	Ambito territoriale del trasporto
€ 16,80	nel Comune in cui ha sede l'impresa
€ 48	oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

Si rammenta che la deduzione in esame spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione** del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

Ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi.

Le deduzioni in esame, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 13.6.2025, vanno espresse nel quadro RG / RF del mod. REDDITI 2025 PF / SP, utilizzando appositi codici.

Tipologia impresa		Codice quadro RG / RF mod. REDDITI 2025		
• Ditta individuale • società di persone	Contabilità semplificata	Rigo RG22	16	Trasporti effettuati all' interno del Comune
			17	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
	Contabilità ordinaria per opzione	Rigo RF55	43	Trasporti effettuati all' interno del Comune
			44	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

È necessario predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo con l'indicazione:

RIPRODUZIONE VIETATA

- dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (31.12.2030).

COMPILAZIONE PROSPETTO "AIUTI DI STATO" (RIGO RS401)

Con riferimento alla deduzione forfetaria relativa ai **trasporti effettuati all'interno del Comune** è necessario compilare anche il prospetto "Aiuti di Stato". In particolare:

- l'aiuto connesso alla deduzione in esame va identificato dal **codice aiuto "46"** (da indicare nel campo 1 di rigo RS401);
- l'ammontare dell'aiuto spettante da indicare a campo 17 del predetto rigo RS401 consiste nel **risparmio d'imposta** corrispondente alla deduzione.

Esempio

L'impresa di autotrasporti "Speedy sas", in contabilità semplificata, con sede a Genova ha redatto il seguente prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati dai soci nel 2024.

Data	Cliente	Destinazione	Durata		DDT	Deduzione spettante
			Partenza	Arrivo		
.....						
10.4.2024	Zero srl	Genova	h. 8.00	h. 9.00	1.456	€ 16,80
	Tau srl		h. 8.00	h. 10.00	4358	
	Red srl		h. 10.00	h. 11.00	3.141	
.....						
3.7.2024	Zeiss spa	Bolzano	h. 8.00	h. 16.00	14.687	€ 48
5.7.2024	C&N sas	Trento	h. 8.00	h. 20.00	8.238	€ 48
.....						
10.9.2024	Blu spa	Padova	h. 8.00	h. 13.00	2.632	€ 48
	Villa spa	Vicenza	h. 14.00	h. 19.00	6.001	
11.9.2024	Braun GmbH	Graz (A)	h. 7.00	h. 19.00	4.038	€ 48
Totale						€ 5.100

Per l'esposizione della deduzione a rigo RG22 del mod. REDDITI 2024 SP è necessario ripartire la somma spettante sulla base della "bi-partizione" territoriale.

Ipotizzando che la stessa sia così individuata:

- € 3.100 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- € 2.000 per i trasporti effettuati oltre l'ambito della Regione/i confinanti;

il rigo RG22 va così compilato.

RG22 Altri componenti negativi	16	2	3.100	,00	3	4		,00	5	6		,00																				
	17	8	2.000	,00	9	10		,00	11	12		,00																				
	13	14		,00	15	16		,00	17	18		,00																				
	19	20		,00	21	22		,00	23	24		,00																				
	25	26		,00	27	28		,00	29	30		,00																				
	31	32		,00	33	34		,00	35	36		,00																				
														37	5.100	,00																

Va inoltre compilato il rigo RS401 come segue (si ipotizzi un risparmio d'imposta pari al 35%).

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA											
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma	Numero	Estensione	Lettera	
1	46	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR	Forma giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante					
RS401	11-A	AS	1	14	49.41.00	2	16	17	1.715	,00	
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune			
18 giorno	19 mese	20 anno	19 giorno	20 mese	21 anno	20		21			
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		20		,00				1.715	,00		

COMPILAZIONE QUADRO F MOD. ISA

La deduzione in esame, come precisato nelle istruzioni del quadro F del mod. ISA 2025 relativo al 2024 va ricompresa a rigo F17, campo 1.

	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1	,00
	di cui perdite su crediti	2	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3	,00
	di cui maggiorazioni fiscali	4	,00
F17	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5	,00
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	8	,00

ALTRE DEDUZIONI FORFETARIE A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2024

Le imprese di autotrasporto possono beneficiare anche delle seguenti deduzioni:

- **€ 154,94** per ogni motoveicolo e autoveicolo:
 - utilizzato nell'attività d'impresa;
 - avente **massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500**.

In base al comma 5 del citato art. 66, la deduzione spetta soltanto alle imprese in **contabilità semplificata**. La stessa **può essere cumulata** con la predetta deduzione forfetaria per spese non documentate e va **ricompresa a rigo RG22 (codice "19")**. Anche la deduzione in esame va indicata a **rigo F17, campo 1**, del mod. ISA 2025;

- in alternativa alla deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle **trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale**, l'art. 95, comma 4, TUIR prevede la possibilità di dedurre un **importo giornaliero pari a € 59,65 / 95,80 per le trasferte all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



La deduzione in esame è riconosciuta alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, **indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato**.

Nell'ambito del quadro RF / RG del mod. REDDITI 2025 PF / SP / SC la deduzione in esame va esposta con le seguenti modalità.

Contabilità ordinaria	● variazione in aumento , pari all'ammontare delle spese di trasferta contabilizzate (vitto e alloggio) nel rigo riservato alle <i>“Altre variazioni in aumento”</i>		
	ditta individuale	rigo RF31	} codice “99”
	società di persone	rigo RF31	
	società di capitali	rigo RF31	
	● variazione in diminuzione pari all'importo della deduzione forfetaria spettante per il 2024 nel rigo riservato alle <i>“Altre variazioni in diminuzione”</i>		
	ditta individuale	rigo RF55	} codice “3”
società di persone	rigo RF55		
società di capitali	rigo RF55		
Contabilità semplificata	La deduzione forfetaria complessivamente spettante per il 2024 va indicata nel rigo riservato alle spese per il personale (rigo RG16 sia in caso di ditta individuale sia in caso di società di persone), omettendo il riporto delle spese sostenute (vitto e alloggio).		

Si rammenta che, come disposto dall'art. 62, Legge n. 342/2000, per le **società cooperative** la deduzione in esame può essere usufruita **direttamente dai soci lavoratori** che hanno effettuato

la trasferta in sede di determinazione del proprio reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. a), TUIR, **qualora la società non abbia utilizzato tale beneficio** (a tal fine si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF nella Circolare 16.11.2000, n. 207/E e dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2001, n. 17/E e nella Risoluzione 11.2.2002, n. 39/E).

Le istruzioni del quadro F del mod. ISA 2025 precisano che:

- **a rigo F14, campo 1**, devono essere indicate le sole spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, come risultanti dalla contabilità;
- **a rigo F17, campo 1**, devono essere indicate le quote delle citate deduzioni forfetarie eccedenti le spese effettivamente sostenute.

RIFLESSI AI FINI IRAP

Le deduzioni forfetarie sopra esaminate **non hanno rilevanza ai fini IRAP**. Tuttavia, in base all'art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 446/97, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci è prevista una specifica **deduzione IRAP per le trasferte effettuate dai dipendenti** (tale deduzione non va confusa con quella prevista dal citato art. 95, comma 4, TUIR).

Ai predetti soggetti è consentito infatti **dedurre** le indennità di trasferta previste contrattualmente, **per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente**.

Va evidenziato che le indennità percepite per le trasferte / missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito del dipendente per la parte eccedente **€ 46,48 al giorno**, elevate a **€ 77,47 per le trasferte all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



In caso di rimborso delle spese di alloggio / vitto o di alloggio / vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3.

In caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto detto limite è ridotto di 2/3.

Pertanto, ai fini IRAP, l'eccedenza rispetto ai valori indicati non è deducibile.

La modalità di compilazione del mod. IRAP 2025 è collegata al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile ("da bilancio" o "fiscale") come di seguito schematizzato.

Metodo "bilancio" art. 5, D.Lgs. n. 446/97	In caso di contabilizzazione delle indennità di trasferta nella voce B.9 di Conto economico è necessario indicare tra le <i>"Altre variazioni in diminuzione"</i> l'ammontare deducibile, ossia la parte che non concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi del citato art. 51, comma 5. • società di persone → rigo IP43 • società di capitali → rigo IC57 } codice 5
	Le imprese che contabilizzano le indennità di trasferta in una voce diversa da B.9 (ad esempio, nella voce B.7 "Costi per servizi") devono indicare tra le <i>"Altre variazioni in aumento"</i> l'ammontare indeducibile, ossia la parte che concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi del citato art. 51, comma 5 (eccedenza dei citati limiti). • società di persone → rigo IP37 • società di capitali → rigo IC51 } codice 1
Metodo "fiscale" art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97	L'ammontare deducibile delle indennità di trasferta, ossia la parte che non concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 5, TUIR, va ricompreso nel seguente rigo: • società di persone → rigo IP6

